

Regolamento del Mercato Ittico di Marina di Camerota



a cura del team operativo e di analisi:

Gennaro Scognamiglio

Carillo Christian



INDICE

TITOLO I: ORGANISMI

1. Art. 1 - Definizione di Mercato Ittico
2. Art. 2 - Gestione del Mercato
3. Art. 3 - Definizioni
4. Art. 4 - Organismi operanti nel mercato
5. Art. 5 - Direttore del mercato
6. Art. 6 - Requisiti per la nomina a Direttore di mercato
7. Art. 7 - Compiti del Direttore di mercato
8. Art. 8 - Commissione consultiva di mercato
9. Art. 9 - Funzionamento e compiti della commissione di mercato
10. Art. 10 - Servizio Veterinario e di Igiene degli alimenti di origine animale
11. Art. 11 - Consulente Veterinario esperto
12. Art. 12 - Servizio di sorveglianza e custodia
13. Art. 13 - Servizio di vigilanza - Polizia Municipale

TITOLO II : STRUTTURA

14. Art. 14 - Infrastrutture e magazzini
15. Art. 15 - Magazzini, canoni e cauzione
16. Art. 16 - Concessione dei magazzini
17. Art. 17 - Individuazione dei magazzini
18. Art. 18 - Utilizzo dei magazzini
19. Art. 19 - Termine e revoca dei magazzini
20. Art. 20 - Consegna e riconsegna dei magazzini

TITOLO III: FUNZIONAMENTO

21. Art. 21 - Concessione e gestione del posto di compera
22. Art. 22 - Revoca del posto di compera
23. Art. 23 - Operazioni di Vendita, Deposito e pesatura dei prodotti della pesca
24. Art. 24 - Venditori e compratori
25. Art. 25 - Ordine interno
26. Art. 26 - Responsabilità
27. Art. 27 - Servizi di mercato
28. Art. 28 - Orario e calendario

29. **Art. 29 - Servizio di cassa**
30. **Art. 30 - Rilevazioni statistiche e prezzi**
31. **Art. 31 - Disposizioni in materia di igiene e sicurezza**
32. **Art. 32 - Controlli e sanzioni**
33. **Art. 33 - Trasferimento del mercato**
34. **Art. 34 - Entrata in vigore**
35. **Allegato A**
36. **Planimetria**

Articolo 1 – Definizione di Mercato Ittico.

1. Il mercato Ittico di Marina di Camerota realizzato con le misure del Programma Operativo POR Campania 2000-2006, sito alla località Porto è destinato alla vendita diretta e conservazione del pescato locale. Il mercato ittico è un servizio pubblico locale a domanda individuale gestito dal Comune di Camerota in via diretta, ovvero, in una delle forme previste dalla vigente normativa. Esso, attraverso il conferimento da parte dei pescatori, produttori singoli, cooperative di produttori e loro consorzi e la vigilanza nell'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori e a remunerare giustamente i produttori e gli addetti alla distribuzione. Il mercato è costituito dai locali, le aree e le attrezzature messe a disposizione nonché dei servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso.

2. Per mercato ittico, si intende quello in cui avviene il conferimento, il mantenimento e la contrattazione dei prodotti della pesca mediante commercializzazione diretta, ed eventualmente, anche a mezzo asta pubblica con il sistema sia di asta elettronica che telematica.

3. Esso è costituito da magazzini dotati di celle frigo, da un complesso destinato alla vendita di molluschi bivalvi, posteggi, fabbrica di ghiaccio. E' punto di sbarco per i natanti, il complesso potrà prevedere un'area dedicata a bar-ristoro di degustazione dei prodotti a miglio zero e nelle aree adiacenti potrà prevedere mercatini a miglio zero ed attività di promozione e divulgazione.

Articolo 2 – Gestione del Mercato.

1. La gestione del mercato è operata direttamente dal Comune di Camerota, che può conferire la titolarità del Servizio secondo il disposto dell' art. 113 del Decreto L.vo 267/2000 (T.U.E.L.).

2. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato, dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti.

Articolo 3 – Definizioni.

1. "Prodotti della pesca": tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali (Reg. CE 853\2004.) Fatte salve le indicazioni del Reg. U.E. n° 505 del 14-06-2010;

2. "Impresa alimentare" , ogni soggetto pubblico o privato ,con o senza fini di lucro,che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (Reg.Ce 178\2002);

3. "Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finaleomissis (Reg. CE 178\2002);

4. "Operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo (Reg. CE 178\2002);

5. "Rintracciabilità", la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (Reg. CE 178\2002);

6. "Autocontrollo Aziendale" Sistema di controllo e gestione dei rischi igienicosanitari delle imprese alimentari;
7. "Sistema HACCP" sistema che identifica specifici pericoli e misure preventive per il loro controllo. Il sistema Hazard Analysis Critical Control Point (Analisi del pericolo e controllo del punto critico) è stato adottato nel 1993 dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) nell'ambito della XX Sessione della Commissione congiunta FAO-WHO del Codex Alimentarius;
8. "Derrata alimentare" o "Prodotto alimentare" o " Alimento", si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. (Reg. CE 178\2002).

Articolo 4 – Organismi operanti nel mercato.

Gli organismi operanti nel mercato sono:

1. Il Direttore del mercato;
2. La Commissione consultiva di mercato;
3. Il Servizio Veterinario e di Igiene degli alimenti di origine animale della ASL 3 di Vallo della Lucania;
4. Il Consulente Veterinario esperto;
5. La Polizia Municipale preposta al servizio di vigilanza.

Articolo 5 – Direttore del mercato.

1. Al mercato è preposto un Direttore, nominato dal Sindaco del Comune di Camerota, con il compito di sovrintendere al regolare funzionamento delle strutture, dei servizi connessi e del relativo personale.
2. Il Direttore deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni istituzionalmente di sua competenza e nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; allo stesso, nonché al personale, comunque coinvolto nella gestione del mercato è fatto divieto di avere partecipazioni in società operanti nella medesima o in strutture consimili, fatte salve, comunque, per i dipendenti pubblici, le cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Articolo 6 – Requisiti per la nomina a Direttore di mercato.

Può essere nominato Direttore nel rispetto del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, un dipendente comunale appartenente alla "Categoria D" o eventualmente un dirigente proveniente dal settore pesca dotato di capacità manageriali anche individuato di concerto con l'Associazione di categoria UNCI Pesca – Federazione Regionale della Campania, in base al protocollo d'intesa approvato con delibera n. ___ del _____. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune l'incarico di Direttore è conferito nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono regolati dal contratto individuale di lavoro.

Articolo 7 – Compiti del Direttore di mercato.

Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi che ad esso sono attribuiti ed in particolare adempie ai seguenti compiti:

- 1) presenziare e vigilare sull'andamento del mercato, sull'osservanza del presente regolamento e di eventuali disposizioni aggiuntive successivamente introdotte;
- 2) vigilare sulla conformità merceologica delle derrate introdotte nel mercato accertando, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti; salvo che per gli aspetti che la legge riserva agli Organi di Vigilanza Sanitaria o ad altro organismo di vigilanza e controllo;

- 3) provvedere a dar corso alle prescrizioni di esercizio impartite dagli Organi di Vigilanza Sanitaria, curare la custodia e, ove prescritto, la distruzione delle derrate poste sotto sequestro dalla stessa;
- 4) provvedere alla compilazione delle statistiche e delle relazioni riguardanti il mercato, dando ampia diffusione dell'andamento delle contrattazioni e dei prezzi rilevati;
- 5) adottare, nei casi particolari ed urgenti che compromettono la funzionalità del mercato, la pubblica incolumità, l'igiene della struttura e degli alimenti, le azioni ritenute necessarie informandone nel minor tempo possibile il Dirigente del Settore e gli Organi di Vigilanza Sanitaria;
- 6) provvedere ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale, compresa la potestà di emanare ordini di servizio, necessaria o utile al buon funzionamento del mercato;
- 7) esercitare funzioni di vigilanza, riferendone al Comando della Polizia Municipale, impedendo l'accesso al personale non autorizzato;
- 8) proporre al Dirigente le sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previste dal presente regolamento;
- 9) il Direttore può, altresì, far allontanare dalla Polizia Municipale in via provvisoria qualsiasi persona, che diffidata, con il suo comportamento turbi il regolare funzionamento del mercato o continui a trasgredire alle disposizioni del presente regolamento;
- 10) controllare il regolare svolgimento delle operazioni di facchinaggio e di cassetta;
- 11) verificare che gli operatori addetti allo svolgimento della commercializzazione siano iscritti nell'apposito albo e che conducano le operazioni nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- 12) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- 13) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal Veterinario preposto al servizio di ispezione e vigilanza del Mercato;
- 14) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 15) accertare il regolare svolgimento delle operazioni di riscossione diretta dei proventi dei servizi, curare il regolare versamento delle somme introitate e rendere il conto della propria gestione di cassa all'Ente gestore;
- 16) in caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Dirigente del Settore.

Articolo 8 – Commissione consultiva di mercato.

- 1) Presso il mercato è istituita la Commissione presieduta dal Sindaco del Comune o da un suo delegato;
- 2) La commissione è nominata dalla Giunta Comunale fatta eccezione per la nomina dei due rappresentanti del Consiglio che avviene ad opera del Consiglio stesso (ex art. 32 L. 142/90), ed è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti altri membri:
 - tre rappresentanti eletti dal consiglio comunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
 - un rappresentante dei pescatori aderente Associazioni di categoria del settore pesca maggiormente rappresentativo nel territorio a cui afferisce;
 - un rappresentante dei pescatori a strascico aderente Associazioni di categoria del settore pesca maggiormente rappresentativo nel territorio a cui afferisce;
 - un rappresentante dei pescatori a circuizione aderente Associazioni di categoria del settore pesca maggiormente rappresentativo nel territorio o a cui afferisce;

- un rappresentante della Federazione UNCI Pesca Campania aderente al protocollo di intesa approvato con delibera n. del ..
- il responsabile del servizio veterinario della ASL o un suo delegato;
- il Consulente Veterinario;
- un rappresentante delle autorità marittime;

3) La Commissione ha facoltà di eleggere un comitato tecnico per la risoluzione di determinate e/o specifiche tematiche, presieduto dal presidente della commissione stessa o da un suo delegato;

4) Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato;

5) La commissione dura in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati;

6) Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate;

7) Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del comune che redige il verbale di ciascuna riunione.

Articolo 9 – Funzionamento e compiti della commissione di mercato.

La commissione di mercato, di cui al precedente articolo, è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata la richiesta da un terzo dei componenti. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni prima della data di convocazione salvo eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di 24 ore tramite qualsiasi mezzo di comunicazione riconosciuto valido. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione; I membri della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. La commissione è di tipo consultiva. Il Comune e gli altri enti e/o organizzazioni deliberano in autonomia sulle proposte della commissione.

La commissione di mercato ha il compito di:

- a. proporre le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- b. esprimere il proprio parere per quanto di competenza:

1) sugli orari delle operazioni di mercato;

2) sui criteri per l'assegnazione dei posti di compera;

3) sui canoni di concessione dei magazzini;

4) sulle tariffe dei servizi di mercato;

5) sul regolamento del mercato, suggerendo eventuali modifiche;

6) sull'organizzazione del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato e sulle eventuali variazioni dello stesso;

7) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato.

Articolo 10 – Servizio Veterinario e di Igiene degli alimenti di origine animale

Il Servizio svolge una funzione di controllo ufficiale, con le attribuzioni e le modalità stabilite dall'ordinamento sanitario vigente in materia di conformità delle strutture e delle attrezzature, di commercializzazione e di controllo dei prodotti della pesca trattati nel mercato. Il Direttore e\o del Dirigente del Settore fornisce tutta

l'assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente possano svolgersi in modo efficace. Garantisce in particolare: l'accesso a locali, impianti e altre infrastrutture, l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti, ritenuti dall'autorità competente necessari per valutare la situazione. Il Comune di Camerota mette a disposizione degli Organi di Vigilanza Sanitaria i locali e le attrezzature di base necessarie all'espletamento dei compiti di sua competenza.

Articolo 11 – Consulente Veterinario esperto.

Il Comune/l'Ente Gestore dell'area mercatale, provvede ad individuare un consulente veterinario esperto, con personale proprio e/o con affidamento a consulenza esterna, al fine di adempiere a tutte le procedure atte a garantire la salubrità dei prodotti della pesca, sulla base delle normative vigenti in materia.

Articolo 12 – Servizio di Sorveglianza e custodia.

Il Comune/l'Ente Gestore deve garantire il servizio di sorveglianza e vigilanza che potrà essere affidato a personale dipendente del Comune ovvero a operatori di P.M., o in alternativa individuando una cooperativa che sarà alle dipendenze funzionali del Direttore del Mercato. Il nucleo di vigilanza assegnato al Mercato ittico pur dipendendo disciplinarmente dal Comando del Corpo è tenuto all'osservanza degli orari di servizio e all'esecuzione delle disposizioni e delle incombenze del Direttore.

Articolo 13 – Servizio di vigilanza - Polizia Municipale

La Polizia Municipale e/o l'istituto di sorveglianza e vigilanza, è tenuta a garantire:

1. un servizio di vigilanza con funzioni di controllo in materia commerciale e di viabilità, con particolare riguardo alle aste e all'ingresso nelle zone del mercato alle persone non regolarmente accreditate;
2. Osservanza delle norme e dei regolamenti del mercato da parte dei frequentatori ed operatori;
3. Vigilano sull'approdo dei natanti, regolano la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area;
4. Impediscono l'ingresso nella zona del Mercato a veicoli e persone non autorizzate e/o coloro che siano stati sospesi o esclusi dal mercato;
5. Prestano assistenza se richiesta dal personale veterinario di servizio al mercato;
6. Impediscono o reprimono qualsiasi atto che possa ostacolare il regolare svolgimento del mercato anche sotto il profilo igienico-sanitario

Articolo 14 – Infrastrutture e magazzini.

Il mercato ittico all'ingrosso ubicato in località Porto è così strutturato:

N° 1 Sala di stoccaggio e di vendita;

N° 1 Cella frigorifera destinata alla conservazione dei prodotti sequestrati;

N° 1 Fabbrica di ghiaccio;

N° 5 Magazzini;

N° 2 Uffici;

N° 1 Sala riunioni;

N° 1 Parcheggio per gli automezzi.

Articolo 15 – Magazzini, canoni e cauzione.

Il Comune può dare in concessione i magazzini agli operatori del mercato e/o ai pescatori e cooperative di pesca che abbiano sede legale nel territorio di Camerota. A ciascun concessionario non può essere assegnato più di un magazzino; Il canone per l'utilizzo di ciascun magazzino è stabilito dal Comune e deve essere pagato

mensilmente a rate anticipate. I magazzini vengono assegnati in concessione, per una durata non superiore a 5 anni, rinnovabile a domanda dell'interessato da inoltrarsi almeno due mesi prima della scadenza. I canoni di concessione correlati alla superficie utilizzata da ciascun concessionario sono stabiliti ed approvati dal Comune di Camerota e sono esposti in modo che ogni concessionario possa prenderne visione. Detti canoni sono corrisposti dai concessionari al Comune di Camerota, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività. In caso di ritardato pagamento è applicato un interesse di mora determinato secondo le vigenti disposizioni legislative. I canoni di concessione sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge, sono determinati in ragione dei costi effettivamente sostenuti dal mercato nel suo complesso e sono soggetti all'adeguamento Istat previsto dalla legge. Qualora la gestione del mercato sia affidata a terzo come prevede l'Art. 113, del Decreto L.vo 267/2000 (T.U.E.L.), alla riscossione dei canoni provvede quest'ultimo, con le modalità che verranno determinate nel relativo contratto di servizio e rese note agli utenti. Al momento del ritiro della concessione, ciascun concessionario deve provvedere al versamento, con le modalità che saranno all'uopo indicate, di una cauzione di importo non inferiore a tre mensilità del canone dovuto, con polizza fidejussoria o fidejussione bancaria con indicazione quale beneficiario il Comune di Camerota o il terzo gestore.

Articolo 16 – Concessione dei magazzini.

Le concessioni sono strettamente personali e non possono essere cedute, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado del concessionario stesso purché abbiano i requisiti di legge. In caso di decesso del concessionario, il Comune può autorizzare il sub-ingresso nella titolarità della concessione a favore dei soggetti indicati nel comma precedente, nonché a favore di eventuali eredi legittimi e testamentari. Qualora il magazzino sia concesso a persona giuridica, la relativa concessione viene intestata al legale rappresentante, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Articolo 17 – Individuazione dei magazzini.

Il magazzino di ogni concessionario deve essere contraddistinto, a cura del concessionario, con apposita targhetta contenente il nome proprio o quello della ditta.

Articolo 18 – Utilizzo dei magazzini.

I magazzini devono essere usati per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per effettuare le operazioni disciplinate dal presente regolamento; E' tassativamente vietato adibire i magazzini a deposito di imballaggi vuoti e merci varie che siano diversi dai prodotti della pesca. Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei magazzini, salvo permesso scritto rilasciato dal Direttore del mercato che impartirà le disposizioni del caso. E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune. I concessionari, per proprio conto, sono tenuti a predisporre un piano, da notificare alla direzione, ove siano programmati ed applicati gli interventi da svolgere nelle aree a loro concesse.

Articolo 19 – Termine e revoca delle concessioni dei magazzini.

1) Le concessioni cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia del concessionario;
- c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;

- d) per scioglimento della società concessionaria;
- e) in caso di decesso.

2) Le concessioni vengono revocate:

- a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 da parte del concessionario;
- b) per il sub-affitto totale o parziale della concessione a terzi;
- c) per accertata ed ingiustificata inattività nel mercato per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno; d) per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- e) per accertata morosità di oltre sessanta giorni.

La revoca è dichiarata dal Comune, nella persona del Dirigente Comunale competente, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Articolo 20 – Consegna e riconsegna dei magazzini.

Il Direttore di mercato provvede con proprio atto, alla consegna dei magazzini, redigendo apposito verbale che deve essere sottoscritto dal concessionario per presa in carico. Al termine della concessione, o a seguito della sua revoca, il Direttore redige un verbale delle operazioni di riconsegna al Comune di Camerota. Il concessionario deve in ogni caso:

- riconsegnare il magazzino, entro quindici giorni dalla cessazione dell'efficacia della concessione, libero da persone, cose, impianti o strutture di qualunque genere, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permetterne l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore;
- In caso di inottemperanza alle disposizioni del precedente comma, il Direttore provvede ad operare lo sgombero addebitando le spese al concessionario inadempiente.

Il concessionario è tenuto a rimborsare i danni arrecati al magazzino.

Articolo 21 – Concessione e gestione del Posto di compera.

La vendita dei prodotti della pesca è effettuata mediante vendita diretta e/o eventualmente asta pubblica o telematica. Per poter accedere alle operazioni di acquisto è necessario l'ottenimento del posto di compera. Coloro che sono interessati al rilascio dell'accreditamento per l'ottenimento del posto di compera dovranno presentare domanda nelle modalità stabilite dal Comune, il quale rilascerà la concessione solo dopo aver esaminato la documentazione richiesta e la corrispondenza dei requisiti previsti. Il posto di compera deve essere gestito dall'assegnatario che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente da propri delegati, con l'autorizzazione del Direttore, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa del legale rappresentante purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti e di relativa delega. Il posto di compera non è assolutamente cedibile.

Articolo 22 – Revoca del Posto di compera.

Il Comune di Camerota provvederà alla revoca del posto di compera in caso di:

- a) perdita dei requisiti;

b) accertata ed ingiustificata inattività del posto di compera per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno, fatti salvi i periodi di chiusura feriale preventivamente comunicati al Direttore e da questi autorizzati con riguardo alla funzionalità del mercato. Nel computo dei suddetti termini non si tiene conto:

- dei gravi e improrogabili motivi personali del concessionario, purché debitamente certificati (quali, a puro titolo di esempio: il puerperio, la malattia, ecc.);
- dei giorni di assenza dovuti all'assolvimento di doveri civili o politici;
- dei giorni in cui l'intero mercato non può operare per eventi eccezionali;

c) per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

d) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

e) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27/12/1956, n. 1423;

f) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene in tema di:

- turbata libertà degli incanti;
- inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
- frode nelle pubbliche forniture;
- contraffazioni, alterazioni od uso illecito di segni distintivi;
- frode nell'esercizio del commercio;
- frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;

g) in caso di cessazione dell'attività. La revoca è dichiarata dal Comune, nella persona del Dirigente competente, previa contestazione degli addebiti all'interessato salva ogni altra azione civile e penale.

Articolo 23 – Operazioni di Vendita, Deposito e Pesatura dei prodotti della pesca.

La vendita dei prodotti della pesca potrà essere effettuata anche mediante asta pubblica con il sistema sia di asta elettronica che telematica. Il foglio d'asta deve contenere il codice di identificazione del produttore, la provenienza della merce, il numero dei colli ed il peso netto, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando tipo di specie, qualità, peso e prezzo). L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite dirette ai consumatori sono annunciati con apposito segnale. Gli armatori devono, prima dell'inizio del sorteggio e quindi dell'asta, far scaricare le casse all'interno del mercato comunicandone il numero. Una volta depositate le casse, gli armatori non possono assolutamente prelevare per se o per altri, anche in parte, il contenuto delle stesse. L'ordine di vendita è stabilito mediante sorteggio da effettuarsi trenta minuti prima dell'inizio delle contrattazioni. Una volta effettuato il sorteggio delle imbarcazioni, la vendita deve aver inizio agli orari stabiliti. E' lasciata alla discrezionalità del Direttore l'eventualità di mettere in coda il venditore che ritardi le operazioni di vendita. E' vietata ogni altra forma di commercio dei prodotti della pesca nel perimetro dell'area del mercato oltre quella prevista dal presente regolamento. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti della pesca in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio Veterinario nonché dalla Direzione di mercato. Al venditore è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti della pesca introdotti e non ancora venduti, senza dover per questo corrispondere alcun diritto o prezzo di qualsiasi natura. Il ritiro dal mercato dei prodotti della pesca può essere, tuttavia vietato, dal Servizio Veterinario per motivi di carattere igienico-sanitario. All'interno del mercato può essere posta a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire

controlli sull'esattezza delle pesature. Il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché tale verifica avvenga in presenza degli organi di vigilanza e prima che la merce esca dal mercato. Se dal controllo la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, il compratore può richiedere alla Direzione l'annullamento dell'acquisto. Ferme restando le competenze specificamente riservate ad altri organi, il Direttore può operare saltuarie verifiche al fine di accertare la regolarità ed affidabilità degli strumenti di pesatura usati. Il Comune determina le tare e gli abbuoni in uso presso il mercato; la direzione non risponde delle eventuali divergenze e dei reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato.

Articolo 24 – Venditori e compratori.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del mercato solo dopo l'esame della documentazione presentata e previo accertamento del possesso dei pre-requisiti per l'ammissione.

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i pescatori e produttori ittici singoli o associati;
- b) i consorzi e le cooperative di produttori della pesca o di commercianti di prodotti della pesca;
- c) le associazioni dei produttori, regolarmente riconosciute.

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) tutti i soggetti o loro dipendenti o delegati, che prestano attività imprenditoriale nel campo del commercio all'ingrosso ed al dettaglio, della somministrazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti ittici trattati sul mercato;
- b) altri soggetti quali cittadini, mense aziendali, scolastiche, organizzatori di manifestazioni autorizzate, che utilizzano i prodotti senza fine di lucro.

Articolo 25 – Ordine Interno.

E' vietato, sia nel mercato che nelle sue adiacenze:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. effettuare operazioni di sezionatura o altri trattamenti dei prodotti della pesca;
- c. esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio dei prodotti della pesca;
- d. entrare con mezzi di trasporto all'interno della sala vendite;
- e. manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione da parte del Comune di Camerota;
- f. accedere alle sale interne del mercato quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione. Tale divieto permane sino a quando l'impresa preposta autorizza l'accesso a lavoro ultimato;
- g. abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercato che nelle aree esterne;
- h. svolgere attività di vendita in altri luoghi che non siano l'apposita sala delle vendite, nelle forme e negli orari previsti;
- i. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

E' fatto obbligo a ciascun operatore di:

- a. rispettare gli orari di accesso al mercato e di vendita;
- b. osservare con tempestività le disposizioni e/o le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario, dalla Direzione di mercato, nonché dagli agenti di Polizia Municipale.

Articolo 26 – Responsabilità.

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune di Camerota non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato. Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili per i danni causati da essi e dai loro dipendenti alle attrezzature, impianti e locali del mercato.

Articolo 27 – Servizi del mercato.

Il Comune provvede ai sotto elencati servizi di mercato, fatta salva la facoltà di darli in concessione/gestione a terzi. I servizi di mercato garantiti sono i seguenti:

- a. servizio di pulizia del mercato;
- b. servizio di rifornimento di ghiaccio;
- c. servizio di cassa;
- d. servizio di sorveglianza e custodia;
- e. mercatini a miglio zero
- f. servizi di formazione, divulgazione e promozione
- g. ogni altro eventuale servizio ausiliario del mercato.

Articolo 28 – Orario e Calendario.

Il calendario delle operazioni del mercato viene determinato annualmente, dal Comune di Camerota, se diverso, dall'Ente gestore. L'orario di funzionamento del mercato è stabilito con proprio atto dal Dirigente del Settore, acquisito il parere vincolante del Direttore, e sentita la Commissione, in modo tale che sia assicurata la massima funzionalità del mercato. Una volta determinato, l'orario di funzionamento del mercato viene reso noto agli operatori mediante affissione di apposita comunicazione all'interno del mercato e con le altre eventuali modalità che verranno ritenute opportune. Il Dirigente, sentito il Direttore, in casi urgenti e particolari o in funzione dell'andamento delle campagne di pesca e su richiesta degli operatori interessati, di concerto con gli Organi di Vigilanza Sanitaria, può apportare temporanee modifiche al calendario e/o all'orario di contrattazione al fine di agevolare la collocazione dei prodotti, riferendone immediatamente all'Amministrazione Comunale. Il Direttore, inoltre, qualora ricorrano circostanze particolari, ha facoltà di ritardare o anticipare il termine delle contrattazioni dandone, ove possibile, preventivo avviso mediante pubblicazione all'interno del mercato per un periodo di 15 giorni.

Articolo 29 – Servizio di Cassa.

Presso il mercato è istituito un servizio di cassa affidato, a seguito di apposita convenzione, alla completa gestione. Lo sportello del mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad esso affidati. Il Direttore del mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.

Articolo 30 – Rilevazioni statistiche e dei prezzi.

Nel mercato possono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti che potrà essere affidata all'UNCI pesca Federazione Regionale della Campania in base al protocollo approvato con delibera n. ___ del _____. Documento base per la rilevazione dei dati deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. specie e qualità;
- b. quantità delle dette specie;
- c. provenienza;

d. acquirente.

Voci cumulative (es: mistaglia, frittura) sono ammesse solo ove il prodotto venga effettivamente conferito al mercato secondo tale modalità, restando comunque l'obbligo di specificare le specie. I dati individuali sono soggetti alle norme relative alla privacy, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi e per le specie, per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Articolo 31 – Disposizioni in materia di igiene e sicurezza.

1) Il mercato è una industria alimentare munita di riconoscimento comunitario (IT CE 178) poiché possiede i requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa di riferimento vigente in materia (Reg. Ce 852\2004 , Reg.Ce 853\2004). Il Direttore e\o il Dirigente provvede ad applicare un programma di autocontrollo aziendale basato sul sistema HACCP al fine di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca commercializzati nel mercato. A tal fine il Direttore e\o il Dirigente, con i mezzi propri della Amministrazione o servendosi di ditte esterne, provvede a garantire i seguenti servizi:

- a) conferimento dei prodotti, idoneamente incassettati, all'interno del mercato a cura dei produttori;
- b) operazioni di conferimento dei prodotti;
- c) applicazione di un sistema di rintracciabilità sui prodotti commercializzati;
- d) etichettatura dei prodotti;
- e) operazioni di consegna dei prodotti agli acquirenti a cura degli stessi;
- f) manutenzione delle strutture ed attrezzature ;
- g) operazioni di sanificazione delle strutture ed attrezzature;
- h) interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- i) eventuale smaltimento di rifiuti di origine animale;

2) Il Direttore e\o il Dirigente provvede, inoltre, tramite convenzione con professionista esperto e qualificato, ad effettuare il controllo sanitario ed annonario dei prodotti della pesca, anteriormente alla commercializzazione, così come previsto dalla normativa di riferimento. Il Direttore e\o il Dirigente, in base alle indicazioni risultanti da detti controlli decide insindacabilmente la ammissione o la esclusione di detti prodotti dalle successive operazioni di commercializzazione.

3) Il Servizio Veterinario verifica il mantenimento delle condizioni di riconoscimento del mercato, verifica la corretta manipolazione dei prodotti della pesca, lo stato di pulizia e manutenzione dei locali, impianti ed attrezzature, l'igiene del personale, la corretta applicazione della bollatura sanitaria, le condizioni di conservazione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della pesca, e vigila sull'idoneità delle procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di pertinenza del Comune di Camerota e dei singoli concessionari devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica.

Articolo 32 – Controlli e sanzioni.

Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento, nonché di tutte le altre disposizioni applicabili, sono demandati all'organo di vigilanza preposto nonché al Direttore, che li esercita anche tramite il personale da lui dipendente. Ogni violazione del presente regolamento di mercato, comporta a carico del responsabile l'applicazione di sanzione disciplinare amministrativa e/o penale, come previsto dal regolamento e dalle leggi vigenti in materia. L'accertata violazione delle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, è punita con i seguenti provvedimenti:

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei posti di compera per un periodo massimo di 3 (tre) giorni irrogabile per:

- lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento interno del mercato;
- scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento apprezzabile delle operazioni del mercato;
- violazione del calendario delle operazioni del mercato.

b) sospensione dell'attività per un periodo massimo di 3 (tre) mesi per:

- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sanzione di cui al precedente punto a) del presente articolo;
- occupazione senza preventiva concessione di spazi o aree concessi ad altri operatori o non dati in concessione ad alcuno;
- mancata osservanza delle disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Sanitaria;
- danneggiamento doloso delle strutture del mercato, salva comunque la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

c) revoca della concessione, irrogabile per:

- recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sospensione dell'attività;
- violazione del divieto di cessione della concessione;
- manomissione o reintroduzione nel mercato delle merci sottoposte a sequestro da parte degli Organi di Vigilanza Sanitaria o, su ordine di questi, del Direttore del Mercato o del personale ivi presente.

La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune per le inadempienze del concessionario. Dal momento in cui viene disposta la revoca d'Ufficio, al concessionario viene inibita la possibilità di presentare nuove istanze per la concessione del magazzino. La competenza per l'accertamento delle violazioni oggetto del presente articolo è attribuita al Servizio Veterinario della A.S.L. di Vallo della Lucania o di Sapri, qualora queste concernano l'igiene degli alimenti ed al Comune di Camerota o altri soggetti accertatori previsti dalle vigenti disposizioni legislative qualora si tratti di violazioni commerciali o comunque di altro genere.

Articolo 33 – Trasferimento del mercato.

In caso di trasferimento del mercato ittico presso altra struttura nell'ambito del territorio comunale, le concessioni rilasciate in relazione alla struttura originaria mantengono la loro validità fino alla scadenza.

Articolo 34 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da n. 34 articoli, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Da tale data è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.